

Civile Sent. Sez. 1 Num. 12999 Anno 2019

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 15/05/2019

SENTENZA

sul ricorso 17723/2017 proposto da:

Fallimento Cifarelli Cosimo Damiano, in persona del curatore dott. Marco Bianchi, elettivamente domiciliato in Roma, Via Chiusi n.31, presso lo studio dell'avvocato Corti Pio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Granata Sergio, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Li.sa. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Campo Salvatore Lorenzo, giusta procura in calce al controricorso;

735
2019



-controricorrente -

avverso la sentenza n. 2165/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2019 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Corti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato Campo che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Varese pronunciava, su ricorso del Fallimento di Cifarelli Cosimo Damiano, un decreto ingiuntivo nei confronti di LI.SA. s.r.l.. Il provvedimento monitorio si fondava sulla sentenza resa dallo stesso Tribunale: pronuncia — questa — con cui era stato dichiarato inefficace il contratto di cessione di leasing intercorso tra Cifarelli (all'epoca *in bonis*) e l'ingiunta e condannata inoltre quest'ultima alla restituzione del bene oggetto del contratto, consistente in una gru completa di accessori; l'importo portato dal decreto ingiuntivo, pari a € 11.850,00, costituiva una parte dell'indennità dovuta al Fallimento (o meglio, del risarcimento del danno, visto che si faceva questione di somme dovute per «il mancato adempimento dell'obbligo di restituzione»: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

L'opposizione proposta veniva respinta e la società intimata era condannata al risarcimento del danno ex art. 89,



comma 2, c.p.c. per l'impiego, negli atti processuali, di espressioni sconvenienti o offensive.

2. — Interposto gravame, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 luglio 2017, riformava la sentenza di prime cure: revocava il decreto ingiuntivo opposto e negava la spettanza del risarcimento di cui si è appena detto. Il giudice distrettuale osservava che la sentenza con cui era stata dichiarata l'inefficacia della cessione del contratto di leasing posta a base del decreto impugnato era stata impugnata e che la Corte di appello aveva dichiarato nulla la stessa rimettendo la causa al giudice di primo grado; in seguito — è stato spiegato — quest'ultimo aveva respinto le domande del fallimento. Se ne desumeva — ad avviso della Corte di merito — che il decreto ingiuntivo andasse revocato, essendo stata accertata l'inesistenza del diritto di credito del Fallimento. Lo stesso giudice distrettuale, con riferimento alla condanna risarcitoria ex art. 89 c.p.c., osservava, poi, che le espressioni censurate, pur essendo offensive e sconvenienti, presentavano attinenza con la tesi difensiva prospettata da LI.SA. ed erano comunque dirette a indirizzare la decisione del Tribunale: sicché doveva escludersi competesse il domandato risarcimento.

3. — La sentenza è impugnata per cassazione con tre motivi dal Fallimento di Cifarelli Cosimo Damiano; resiste con controricorso LI.SA. s.r.l.. La causa, avviata alla trattazione presso la sesta sezione civile, è stata successivamente rimessa alla pubblica udienza di questa prima sezione. Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo è dedotta la violazione o l'erronea applicazione dell'art. 336, comma 2, c.p.c.. Assume il ricorrente che la Corte di Milano aveva fatto impropriamente riferimento a



tale disposizione; il giudice del gravame avrebbe infatti dovuto tener conto che il rapporto tra i due giudizi (quello deciso e quello avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia della cessione del contratto di leasing) si ravvisava una relazione di pregiudizialità e che la causa pregiudicante era pendente.

Col secondo mezzo viene denunciata la violazione dell'art. 295 c.p.c.. Si sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello vertente sull'inefficacia della cessione.

I due motivi si prestano a una trattazione congiunta, e sono, nel complesso, infondati.

Tra il primo giudizio, vertente sulla inefficacia della cessione del contratto di locazione finanziaria e il riconoscimento di una parte del risarcimento accordato al Fallimento per il godimento del bene (ma, evidentemente, anche sulla sussistenza dell'obbligo di LI.SA. di rivalere la controparte del danno derivante dall'accertata sua detenzione *sine titulo* del bene concesso in leasing) e il secondo giudizio, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo concernente altra parte della «indennità» maturata sul presupposto di quella inefficacia (e dell'obbligo di cui si è detto, che ad essa si correlava), si ravvisa una pregiudizialità in senso logico, e non una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico.

Come precisato da Cass. Sez. U. 26 luglio 2004, n. 14060, con la prima espressione si indica il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice (ad esempio: il contratto di compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta), integrante il «punto pregiudiziale», mentre la seconda indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del



diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l'effetto (ad esempio: la qualità di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto) ed integra la «questione pregiudiziale». Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che poiché lo scopo perseguito dalla sospensione necessaria è quello di evitare il conflitto di giudicati, l'art. 295 c.p.c., può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio. Infatti, nel caso di pregiudizialità in senso logico soccorre la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. circa il c.d. effetto espansivo esterno, e cioè circa il propagarsi degli effetti della riforma o della cassazione al di là della sentenza, agli atti ed ai provvedimenti (ivi comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. E' del resto insegnamento risalente di questa Corte che l'art. 336 c.p.c., nel disporre che la riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione di una precedente sentenza estende i suoi effetti a tutti gli atti ed ai provvedimenti da questa dipendenti, non richiede che tali atti o provvedimenti siano stati adottati nello stesso processo in cui è stata emanata la sentenza riformata o cassata, sicché gli effetti della cassazione o della riforma si estendono anche ai provvedimenti dipendenti di natura istruttori o decisorii pronunciati in un diverso procedimento (Cass. 24 febbraio 1975,



n. 678).

Va condiviso, dunque, il principio, richiamato dalla controricorrente, secondo cui l'effetto espansivo esterno del giudicato previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato, e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso (così, infatti, Cass. 13 giugno 2014, n. 13492). Deve essere difatti ribadito che la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone sempre nel nulla la sentenza che abbia deciso sul *quantum* (e ciò ancorché su quest'ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione) (Cass. 22 agosto 2003, n. 12364; Cass. 29 aprile 1997, n. 37247).

Nei detti termini l'applicazione che la Corte di appello ha inteso dare dell'art. 336, comma 2, c.p.c. non merita censura e infondata si dimostra la doglianza riferita alla mancata applicazione dell'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c..

D'altro canto, va aggiunto, la norma da ultimo citata non potrebbe comunque regolare la fattispecie che interessa, dal momento che nel procedimento vertente sull'inefficacia della cessione la sentenza posta a fondamento del decreto ingiuntivo è stata annullata e la pronuncia che l'ha sostituita ha respinto le domande del fallimento. Vale rammentare, in proposito, che se l'autorità di una sentenza impugnata è spendibile in altro procedimento la sospensione, a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è facoltativa, potendo il giudice sempre conferire rilievo alla pronuncia di primo grado (per tutte: Cass. Sez. U. 19 giugno 2012, n. 10027; Cass. 3 novembre 2017, n. 26251).

2. — Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per



violazione o erronea applicazione dell'art. 89 c.p.c.. Assume il ricorrente che la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria risultava essere incomprensibile ed illogica e che la condotta processuale di controparte, che aveva attribuito alla curatela intenti e comportamenti fraudolenti non poteva integrare un «apporto utile all'oggetto della causa» ed escludere, quindi, la responsabilità risarcitoria che era stata invocata.

Il motivo è inammissibile

Per un verso, la censura si risolve, in buona sostanza, in una richiesta di riesame della connotazione di sconvenienza o offensività degli scritti; ma l'apprezzamento dell'avvenuto superamento dei limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l'esplicazione della difesa integra esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 22 febbraio 1992, n. 2188): e tanto meno, oggi, sotto il profilo della congruità motivazionale, visto che l'art. 360, n. 5 c.p.c., nel testo novellato dal dl. n. 83/2012 (convertito in l. 134/2012), non consente più tale sindacato. Per altro verso, il motivo è comunque carente di autosufficienza, in quanto la menzione delle singole espressioni di cui trattasi, estrapolate dal contesto cui ineriscono, non consentirebbe di apprezzarne compiutamente la portata.

4. — Il ricorso è respinto.

5. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art.



13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 14 marzo 2019.